



ORDINANZA

Centro di Responsabilità

PO Polizia Locale Montelupo Fiorentino - Servizio Polizia Municipale

Ufficio Proponente : PO Polizia Locale Montelupo Fiorentino - Servizio Polizia Municipale

Ordinanza n. 496

del 30/05/2017

Oggetto MLP - ORDINANZA N. 114 DEL 05/09/2008 - MODALITÀ DI ACCESSO AREA
ZTL CENTRO URBANO MONTELUPO FIORENTINO

Il titolare di PO
NIGI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 216 del 22.05.06, avente come oggetto "Linee di indirizzo e di programmazione per il miglioramento, con la riduzione delle emissioni inquinanti e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria" che al punto 1.3 prevedeva il completamento della chiusura dell'area del centro storico;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 80 del 31.07.08, istitutiva della zona a traffico limitato comprendente le seguenti vie :

via Baccio da Montelupo

via XX Settembre

Via Malmantile (tratto)

via Nuova

via Giro Mura (tratto)

P.za Salvo D'Acquisto,

via Garibaldi,

P.za della Libertà

via San Giuseppe

P.za Centi

Via Tassinari

Richiamata l'ordinanza n.114 di quest'ufficio del 05/09/2008 con la quale veniva istituito l'area ZTL recependo le disposizioni della Giunta Municipale ;

Dato atto che questo ente ha previsto di modificare il sistema di accesso all'area ZTL attivando un varco elettronico per il controllo degli accessi;

Vista la autorizzazione all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi alla ZTL del MIT prot. 1586 del 20/03/2017;

Ritenuto di apportare alcune modifiche alla Ordinanza di cui sopra in ragione delle apportate novità tecniche relative all'accesso;

Dato atto che verranno collocati i prescritti segnali stradali a cura degli operatori dell'Ufficio Lavori Pubblici del comune di Montelupo Fiorentino nelle modalità di legge, che ne daranno comunicazione all'ufficio scrivente ;

Letto gli artt. 7 e 159 del D.L. 30 Aprile 1992, n. 285 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

Visto gli artt. 107 Capo III e 109 comma 2° della legge n. 267 del 18.08.2000;

Visto il decreto del Dirigente del Comando Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario Dell'Empolese Valdelsa n. 1 del 14/10/2014 e determina n. 1220 del 10/12/2014 di conferma della P.O. ai responsabile dei vari Comandi Territoriali;

ORDINA

L'istituzione del divieto di transito per gli autoveicoli e motoveicoli, con orario 0-24, a partire dal giorno 03.06.2017 ore 08.00 e comunque dalla data nell'area della ZTL, comprensiva delle vie sopra dette ovvero nelle via Baccio da Montelupo, via XX Settembre, Via Malmantile (tratto fino alla nuova variante), via Nuova, via Giro Mura (tratto da via del Porro a p.za Salvo d'Acquisto),

P.za Salvo D'Acquisto, via Garibaldi, P.za della Libertà, via San Giuseppe, P.za Centi. Via Tassinari;

L'accesso alla ZTL è consentito:

- ai veicoli delle forze dell'ordine , dei vigili del fuoco, ed ai mezzi di soccorso ;
- ai veicoli al servizio di persone invalide munite del personale contrassegno;
- ai veicoli al servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente) e scuolabus
- ai mezzi utilità pubblica (nettezza, gas, energia elettrica ecc.)
- ai mezzi portavalori diretti alle attività presenti in loco;
- ai veicoli adibiti al rifornimento delle attività commerciali, artigianali e ricettive, nelle fascia oraria 07,00-19,00 escluso i festivi,
- ai mezzi ASL in servizio domiciliare;
- ai mezzi adibiti a trasporto medicinali urgenti/ ossigeno/ecc
- ai velocipedi;
- ai veicoli di soggetti installatori per effettuare le sole operazioni di carico e scarico connesse all'installazione ed alla rimozione di strutture ed attrezzature necessarie allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni, ed altre iniziative di intrattenimento pubblico nella area della ZTL;
- ai veicoli dei residenti , domiciliati , proprietari di immobili , locatari di immobili,
- ai veicoli di artigiani che effettuano manutenzioni all'interno della ZTL per carico e scarico materiale nel luogo dell'intervento con fascia oraria 07,00 -19,00 nei giorni lavorativi;
- ai veicoli a seguito di manifestazioni religiose o civili (matrimoni, cerimonie funebri ecc) orientativamente nel numero massimo di 4 autoveicoli;
- ai veicoli adibiti a servizio di vigilanza privata, quando in servizio per attività all'interno della ZTL;
- ai veicoli degli ospiti di eventuali attività ricettive aventi sede all'interno della ZTL;
- ai veicoli di persone che seppur non residenti, hanno, immobili , o familiari nell'area della ZTL, in ragione della necessità di accedere con il veicolo per ragioni di carico e scarico persone e cose;
- ai veicoli autorizzati dall'ufficio di Polizia Municipale, in ragione della necessità di accedere all'interno della ZTL, non prevista dalle precedenti deroghe;

ORDINA INOLTRE

b)L'istituzione del divieto di sosta permanente 0-24 con rimozione, posta ,su tutte le vie comprese nella ZTL, ad eccezione di alcuni tratti opportunamente segnalati, nei quali è consentito la sosta;

c) nei luoghi ove consentito la sosta di cui al punto "b" per effettuare operazioni di carico e scarico di cose e persone, l'istituzione di parcheggio con disco orario indicante l'orario di arrivo, con sosta max 30 minuti;

d) segnaletica stradale di zona a velocità limitata km/h 30 posta all'ingresso dell'area ZTL in via Nuova interessante tutta l'area ZTL, (fig.II 323/a) ;

SI DISPONE INOLTRE

che con l'attivazione del nuovo sistema di controllo accesso alla ZTL cd. "Varco Elettronico" gli aventi titolo a transitare nella ZTL dovranno richiedere l'autorizzazione preventiva comunicando le targhe dei propri veicoli che verranno inserite in una lista bianca e che in caso di impossibilità a farlo in via eccezionale, se aventi titolo all'accesso, è possibile effettuare il transito e comunicarlo entro le successive 48 ore o al Comando di Polizia Municipale o tramite il sito del comune;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,

decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.